

Picorso in Cassazione

di

Luigi Paracchi di Milano

contro

Società Varesina Imprese Elettriche

Avv. Caldara e Bonomi

16 novembre 1956

3^a Lezione

Roma, 24 febbraio 1856

Caro Baldaro,

Lei do atto d'aver
ricevuta £ 300 (lire trecento) per
il ricorso di Luigi Paracchi contro
la Società Anonima Imprese Elettriche.

Il ricorso è stato notificato
il 9 febbraio, e ~~deve~~ ^{deve} essere
depositato entro il 4 marzo. Ma
provvedo a depositarlo domani
stesso per maggiore ~~tra~~
tranquillità.

Saluti cordiali.

Avv. EMILIO CALDARA
Avv. MARIA CALDARA
MILANO (114) - TELEF. 50-653
VIA PRIVATA SIRACUSA N. 3

R MILANO (N. 42)
3535



Raccomandata



A S.E. l'on. avv. IVANO E BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Handwritten mark or signature at the top of the envelope flap.

RECEIVED
6-25-9

RECEIVED
6-25-9

PARACCHI = Vestine

copie ricorso Cassazione
" sentenza denunciata

N. 2503 Sent. 1935

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R. Corte d'Appello di
Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :
FRACASSI gr.uff. ERMETE, Presidente
ROGNONI com. EMILIO Consigliere est.
MAGGI cav.uff. GIUSEPPE Consigliere
PANDOLFO cav.uff. RENATO Consigliere
ZANINI cav.uff. TOMASO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione
in data 5/6/1935 Uff. giud. Pasco Alfredo del Tribunale di Varese, e
posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da

SOC. VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente
gr.uff. Ugo Vincenzo Manca, col procuratore dom. avv. Arturo Orvieto
di Milano, via C. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano
via priv. Siracusa 3, per delega in calce. APPELLATO
in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novem. 1935 venne discussa la presente causa e
prese le seguenti CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Ecc., ogni contraria in-
stanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935
XIII° del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la inden-
nità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Sarac-
chi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del
giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore
delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piaccia alla Corte Eco.respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A.Varesina per Imprese Eletttriche con la citaz.5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R.Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig.Luigi Saracchi,giudicare :

Condannarsi la Soc.Varesina per Imprese Eletttriche al pagamento a favore del sig.Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L.150.000.che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924,dedotte L.20.000.già dal Saracchi ricevute come provvisoriale,con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L.20.000.dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenata ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese,competenze ed onorari di entrambi i giudizi,di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Eletttriche della Valganna,gestita dalla S.A.Varasina per Imprese Eletttriche,deragliava in Varese,causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società presunti responsabili del disastro,per reato di cui agli art.314.329 del cessato Codice penale,ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società.Con citazione 20/6/31 il Saracchi,premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni,specie agli arti inferiori ed alla regione toracica,e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato,era rimasto permanentemente

debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedere la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4/8/1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000. attribuitagli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi

avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem./ 10 gennaio 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Im. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamentò tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civile di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del personale.

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornalistico, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli saranno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo. "

-Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000. dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Imprese elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe.*

D I R I T T O :-

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cura, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorciamento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorciamento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a pioli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli accessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccia soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poiché, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari ~~eseguiti~~ corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000 quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione suaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni paleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000 comprese in questa la provvisoria di L. 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificate, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che essa vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

N. 2503 Sent. 1935

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :

FRACASSI gr.uff.ERMETE, Presidente
ROGNONI comm.EMILIO Consigliere est.
MAGGI cav.uff.GIUSEPPE Consigliere
PANDOLFO cav.uff.RENATO Consigliere
ZANINI cav.uff.TOMASO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff.giud.Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da

SOC.VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff.Ugo Vincenzo Massa, col procuratore dom.avv.Arturo Orvieto di Milano, via C.Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom.avv.Emilio Caldara, in Milano via priv.Siracusa 3, per delega in calce. APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novem.1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Ecc., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/25 aprile 1935 XIII° del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la indennità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piacchia alla Corte Eco.respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A.Varesina per Imprese Elettriche con la citas.5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R.Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig.Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc.Varesina per Imprese Elettriche al pagamento a favore del sig.Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L.150.000.che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L.20.000.già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L.20.000.dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna, gestita dalla S.A.Varesina per Imprese Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società presanti responsabili del disastro, per reato di cui agli art.314.329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suscennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/31 il Saracchi, prenesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alle regione toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente

debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4/8/1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000. attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepiva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prove per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi

avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem./ 10 gennaio 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Im. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamentò tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civile di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cura, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del personale

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli saranno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo. "

-Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000. dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Imprese elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe. "

D I E T T O ; -

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cura, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorcimento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolerebilit  (accusata dal Saracchi e che il perito non pu  escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilit  reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorcimento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e pu  anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed   in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto pi  robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione per  della dolerebilit  accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attivit  lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cio  gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui   preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccia soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è persa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edili in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poichè, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliategli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000 quello spettategli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione succennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludersi che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni paleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000 comprese in questa la provvisoria di L. 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuole parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che essa vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accampato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti;

Moderata in L.50.000. (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoria, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 -XIV.

firanti : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.
Il cancell. f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il Cancell. f.° Mariani.
Registr. a Milano il 5/I/1936 al N. Vol. Mod. Riscosse L.90.20

Il Reggente : f.° Zuccaro

N. 2503 Sent. 1935

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di
Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :
FRACASSI gr.uff. ERNESTE, Presidente
ROGNONI comm. EMILIO Consigliere est.
MAGGI cav.uff. GIUSEPPE Consigliere
PANDOLFO cav.uff. RENATO Consigliere
ZANINI cav.uff. TOMASO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione
in data 5/6/1935 Uff.giud. Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e
posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da

SOC. VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente
gr.uff. Ugo Vincenzo Mazza, col procuratore dom. avv. Arturo Orvieto
di Milano, via C. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano
via priv. Siracusa 3, per delega in calce. APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novem. 1935 venne discussa la presente causa e
prese le seguenti CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piacca alla Corte Ecc., ogni contraria in-
stanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935
XIII° del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la inden-
nità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Sarac-
chi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del
giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore
delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piaccia alla Corte Ecc. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A.Varesina per Imprese Eletttriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Imprese Eletttriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000. che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000. già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000. dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

P A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Eletttriche della Valganna, gestita dalla S. A. Varesina per Imprese Eletttriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314. 329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/31 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente

debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4/8/1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000. attribuitigli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero restati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi

avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem./ 10 gennaio 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Im. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamentò traaviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civile di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del personale.

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli saranno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo. "

-Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000. dichiarando compensate l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Imprese elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe.*

D I R I T T O ; -

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cure, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce oggettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorciamento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorciamento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a pioli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccio soggiunge che il rischio di recidive è aputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenute accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento della risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poiché, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari ~~sospesi~~ corrisposti agli operai nell'anno 1924, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000 quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione susseguente pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L.30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L.50.000 comprese in questa la provvisoria di L.20.000 accordatagli dal giudice penale e le L.20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuole parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L.20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che essa vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accampato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esse soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti;

Modera in L.50.000. (lire cinquantesima) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoria, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relativa.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 -XIV.

firmati : Fracassi - Roguoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.
Il cancell. f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il Cancell. f.° Mariani.
Registr. a Milano il 5/I/1936 al N. Vol. Mod. Riscosse L.90.20

Il Reggente : f.° Zuccaro

N. 2503 Sent. 1935

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio
e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di
Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :
FRACASSI gr.uff.ERMESTE, Presidente
ROGNONI comm.EMILIO Consigliere est.
MAGGI cav.uff.GIUSEPPE Consigliere
PANDOLFO cav.uff.RENATO Consigliere
ZANINI cav.uff.TOMASO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione
in data 5/6/1935 Uff.giud.Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e
posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da

SOC.VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente
gr.uff.Ugo Vincenzo Mazza, col procuratore dom.svv.Arturo Orvieto
di Milano, via C.Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom.svv.Emilio Caldara, in Milano
via priv.Siracusa 3, per delega in calce. APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novem. 1935 venne discussa la presente causa e
prese le seguenti CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Ecc., ogni contraria i-
stanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935
XIII° del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la inden-
nità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Sarac-
chi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del
giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore
delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piacchia alla Corte Eco.respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A.Varesina per Imprese elettriche con la citaz.5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R.Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig.Luigi Saracchi,giudicare :

Condannarsi la Soc.Varesina per Imprese Elettriche al pagamento a favore del sig.Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L.150.000.che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L.20.000.già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/1/1931 e sulla stessa somma diminuita di L.20.000.dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese,competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna,gestita dalla S.A.Varesina per Imprese Elettriche,deragliava in Varese,causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società presunti responsabili del disastro,per reato di cui agli art.314.329 del cessato Codice penale,ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società.Con citazione 20/6/31 il Saracchi,premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni,specie agli arti inferiori ed alla regione toracica,e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato,era rimasto permanentemente

debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedere la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4/8/1924 e con attribuzione di una provvisionale. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000. attribuitagli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisionale in misura arbitranda del Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepiva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi

avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem./ 10 gennaio 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica inviata ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Ia. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civile di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del perso-

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli saranno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo. "

-Eseguita le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000. dichiarando compensate l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Imprese elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe. *

D I R I T T O ; -

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cure, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce oggettivamente rilevabili: che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono: a) nell'accorcimento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive; b) in una anormale sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorcimento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a pioli e su impalcature; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5%. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccio soggiunge che il rischio di recidive è a pararsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poiché, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000 quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione susaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000 comprese in questa la provvisoria di L. 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che essa vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accampato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti;

Modera in L.50.000. (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoria, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Confirma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 -XIV.

firmati : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.
Il cancell. f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il Cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/I/1936 al N. Vol. Mod. Riscosse L.90.20

Il Reggente : f.° Zuccaro

N. 2503 Sent. 1935

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :
FRACASSI gr.uff. ERNETTE, Presidente
ROGNONI comm. EMILIO Consigliere est.
MAGGI cav.uff. GIUSEPPE Consigliere
PANDOLFO cav.uff. RENATO Consigliere
ZANINI cav.uff. TOMASO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff.giud. Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da

SOC. VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff. Ugo Vincenzo Mazza, col procuratore dom. avv. Arturo Orvieto di Milano, via C. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano via priv. Siracusa 3, per delega in calce. APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novem. 1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Ecc., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 XIII° del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la indennità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piacchia alla Corte Ecc. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto della S.A. Varesina per Imprese Eletttriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Imprese Eletttriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000. che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000. già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000. dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Eletttriche della Valganna, gestita dalla S.A. Varesina per Imprese Eletttriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314. 329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/31 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente

debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4/8/1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000. attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi

avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem./ 10 gennaio 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Im. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta degli attori ai seguenti capitoli : 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del personale

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli saranno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo. »

-Eseguita le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione della L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonchè a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000. dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Imprese elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe. §

D I R I T T O ; -

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cura, moderate in L.20.000, si duole che esse abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorcimento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorcimento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccia soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poichè, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari ~~corrispondenti~~ corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000 quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione suaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle suesposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000 comprese in questa la provvisoria di L. 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che essa vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accampato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti;

Moderata in L.50.000. (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoria, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 -XIV.

firmati : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.
Il cancell. f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il Cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/I/1936 al N. Vol. Mod. Riscosse L.90.20

Il Reggente : f.° Zuccaro

Avv. EMILIO CALDARA ■ ■ ■
Avv. LUIGIO GAZZALI ■ ■ ■
Avv. MARIA CAPELLI CALDARA
MILANO VIA PRIV. SIRACUSA 3
TEL. 30-533 ■ ■ ■ ■ ■

N° .2503 Sent. 1935.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :

FRACASSI gr.uff. ERMETE	Presidente
ROGNONI comm. EMILIO	Consigliere est.
MAGGI cav.uff. GIUSEPPE	Consigliere
PANDOLFO cav.uff. RENATO	"
ZANINI cav.uff. TOMASO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff. giud. Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da SOC. VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff. Ugo Vincenzo Mazza, col procuratore dom. avv. Arturo Orvioto di Milano, via G. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano via Priv. Siracusa 3, per delega in calce.

APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novembre 1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti

CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Eccell., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, giudicare :
In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 XIII del Tribunale di Varese, ridarsi a più modesta somma la indennità complessive liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del

giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piaccia alla Corte Eccell. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Impr. Elettriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000; che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000 già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000 dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna, gestita dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società, presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314. 329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo

essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato, al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti so-

stanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem. 10 genn. 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Imp. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento ferroviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del persona-

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altro oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli s^{ra}anno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo".

Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L. 150.000. sotto deduzione delle L. 20.000 già da lui riscosse come provvisoriale, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonchè a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L. 20.000 dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Impr. Elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe.

D I R I T T O.

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cura, moderata in L. 20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccio che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorciamento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una anormale sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorciamento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccio soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudente limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi potè occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successive all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poiché, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et sequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000. quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione succennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle suesposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000, comprese in questa la provvisoria di Lire 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con equo criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Veresina che esse vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accolte in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accettato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti ,

Modera in L.50.000 (lire cinquantemila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.an.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoria, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali del 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge , nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV.

Firmati : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.
Il cancelliere : f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/I/1936 al N. Vol. mod. Riscosse L.90,20.

Il Reggente : f.° Zuccaro

AVV. EMILIO CALDARA N. 4
AVV. LUIGI SARACCHI N. 3
AVV. MARIA CARLOTTA CALDARA
MILANO DOGHE VIA PRIV. SIRACUSA 3
TEL. 50-663 N. N. N. N. N.

N° 2503 Sent. 1935.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R. Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| FRAGASSI gr.uff. EMME | Presidente |
| ROGNONI comm. EMILIO | Consigliere est. |
| MAGGI avv.uff. GIUSEPPE | Consigliere |
| PANDOLFO avv.uff. RENATO | " |
| ZANINI avv.uff. TOMASO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff. giud. Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da SOC. VARESSINA PER IMPRESSE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff. Ugo Vincenzo Nasso, col procuratore dom. avv. Arturo Orvieto di Milano, via C. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano via Priv. Siracusa 3, per delega in calce.

APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novembre 1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti

CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Faccia alla Corte Eccezz., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :
In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 XIII del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la indennità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del

giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piacchia alla Corte Eccell. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Impr. Elettriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000; che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000. già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000 dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna, gestita dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi; Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società, presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314.329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/1931 il Saracchi, preteso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo

essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una provvisionale. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisionale in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato, al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti so-

stanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem. 10 genn. 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Imp. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento ferroviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei malleoli laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonchè una deviazione del piede destro e diastasi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 5°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del personale

le dell'Asianda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altro oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli s^{ra}anno mostrate. 7°) Vero che l'Asianda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo".

Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava alla convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000 dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Impr. Elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero così in epigrafe.

D I R I T T O.

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cure, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorcimento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorcimento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale e piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pelurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccio soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudente limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi poté occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Vareseina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'avere subito una contrazione in epoca successive all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poiché, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000. quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione suaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000, comprese in questa la provvisoria di Lire 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dall'impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che esse vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon vi alla domanda del Saracchi che siano accolte in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accettato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti ,

Modera in L.50.000 (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.an.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoriale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge , nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV.

firmati : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.

Il cancelliere : f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/1/1936 al N. Vol. mod. Riscossa L.90,20.

Il Reggente : f.° Zuccaro

AVV. EMILIO CALDARA ■ ■ ■
AVV. LUIGIO CIPELLI ■ ■ ■
AVV. MARIA CATTOLINI ■ ■ ■
MILANO DON. VINCENZO SIRACUSA, 3
TEL. 50-853 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

N° 2503 Sent. 1935.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R. Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :

FRACASSI gr.uff.ERMETE	Presidente
ROGNONI comm. EMILIO	Consigliere est.
MAGGI cav.uff.GIUSEPPE	Consigliere
PANDOLFO cav.uff.RENATO	"
ZANINI cav.uff.TOMASO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff.giud.Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da SOC.VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff.Ugo Vincenzo Massa, col procuratore dom.avv.Arturo Orvieto di Milano, via C.Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom.avv.Emilio Caldara, in Milano via Priv.Siracusa 3, per delega in calce.

APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novembre 1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti

CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Eccll., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 XIII del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la indennità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del

giudizio di I° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piaccia alla Corte Eccell. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A.Varesina per Imprese Elettriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Impr. Elettriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000; che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000. già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000 dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna, gestita dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società, presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314. 329 del cassato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo

essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una provvisoria. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepiva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avute una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato, al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti so-

stanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem. 10 genn. 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Imp. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei menconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del persona-

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli s^{ra}nno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo".

Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava alla convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L. 150.000, sotto deduzione delle L. 20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L. 20.000 dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Impr. Elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe.

D I R I T T O.

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cure, moderate in L. 20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorcimento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorcimento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pleurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaccia soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudente limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è parsa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi potè occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successiva all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poichè, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alla limitazione di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000. quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione suaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga assenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che anche difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle susposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000, comprese in questa la provvisoria di Lire 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi si parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1 luglio 1931 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che esse vengano cotate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accettato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti ,

Modera in L.50.000 (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoriale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge , nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV.

firmati : Fracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.

Il cancelliere : f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/1/1936 al N. Vol. mod. Riscosse L.90,20.

Il Reggente : f.° Zuccaro

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. LEONARDO CASSELLI
AVV. MASSA CASSELLI CALDARA
MILANO (104) VIA PRIV. SIRACUSA 3
TEL. 60653

N° 2503 Sent. 1935.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. La R.Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione civile, composta dagli Ill.mi Signori dottori :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| FRACASSI gr.uff. ERMETE | Presidente |
| ROGNONI comm. EMILIO | Consigliere est. |
| MAGGI cav.uff. GIUSEPPE | Consigliere |
| PANDOLFO cav.uff. RENATO | " |
| ZANINI cav.uff. TOMASO | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa commerciale promossa in grado di appello con citazione in data 5/6/1935 Uff.giud. Fusco Alfredo del Tribunale di Varese, e posta in deliberazione all'udienza del 19/XI/1935 da SOC. VARESINA PER IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente gr.uff. Ugo Vincenzo Massa, col procuratore dom. avv. Arturo Orvieto di Milano, via G. Battisti II, per delega in calce alla citazione.

APPELLANTE

contro

SARACCHI LUIGI col procuratore dom. avv. Emilio Caldara, in Milano via Priv. Siracusa 3, per delega in calce.

APPELLATO

in punto : risarcimento danni.

All'udienza del 19 novembre 1935 venne discussa la presente causa e prese le seguenti

CONCLUSIONI :

Per l'appellante : Piaccia alla Corte Eccell., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejeta, giudicare :

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 XIII del Tribunale di Varese, ridursi a più modesta somma la indennità complessiva liquidata dalla sentenza stessa a favore di Saracchi Luigi, e porsi a carico dello stesso Saracchi tutte le spese del

giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello. Col favore delle spese del presente giudizio.

Per l'appellato :

Piaccia alla Corte Eccell. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in particolare l'appello interposto dalla S.A. Varesina per Imprese Eletttriche con la citaz. 5/6/1935 XIII, in parziale riforma della sentenza 9/23 aprile 1935 resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Varese ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal sig. Luigi Saracchi, giudicare :

Condannarsi la Soc. Varesina per Impr. Elettriche al pagamento a favore del sig. Luigi Saracchi di quella somma superiore alle L. 150.000; che la Corte vorrà determinare ad equa valutazione del risarcimento dei danni da esso Saracchi subiti in conseguenza del disastro ferroviario avvenuto in Varese il 4 agosto 1924, dedotte L. 20.000. già dal Saracchi ricevute come provvisoria, con gli interessi legali commerciali sull'intera somma dal 4/8/1924 al 17/7/1931 e sulla stessa somma diminuita di L. 20.000 dal 17/7/1931 sino all'effettivo pagamento.

Condannarsi la stessa Società convenuta ed appellante al pagamento a favore del Saracchi di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi, di sentenza ed eventualmente successive.

F A T T O.

Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche della Valganna, gestita dalla S.A. Varesina per Imprese Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di 6 persone e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi Luigi, Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti della Società, presunti responsabili del disastro, per reato di cui agli art. 314. 329 del cessato Codice penale, ed in forza di sentenza 10/6/1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20/6/1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regione toracica, e dopo

essere stato degente nell'Ospedale di Varese e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione della sua specifica attività di costruttore edile, che la responsabilità civile della Società era indiscutibile ed esplicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la Soc. Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una provvisionale. Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle domande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal giudice penale e versategli dalla convenuta. In via subordinata chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una nuova provvisionale in misura arbitranda dal Collegio e fosse ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica. La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesioni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della prova testimoniale ex adverso dedotta, e concludeva poichè, dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato, al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successive fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti so-

stanziamente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale con sentenza 17 dicem. 10 genn. 1933 ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Soc. Varesina per Imp. Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre/5 novem. 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli: 1°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento traaviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo. 2°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite posttraumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste. 3°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi fu ancora per lungo tempo in istato di malattia con bisogno di cure, di assistenza continua e di astensione dal lavoro. 4°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonchè una deviazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al teste. 6°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, servizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, trasporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quotidiani e trasferte della famiglia e del persona-

le dell'Azienda che doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per indumenti e per gli altro oggetti perduti nel disastro, per la inservibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il teste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo le ricevute che gli ^{ra} s'anno mostrate. 7°) Vero che l'Azienda edilizia del Saracchi che funzionava in pieno al momento del disastro (con 6 cantieri di lavoro e numerose case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo continuativo e assiduo".

Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9/23 aprile 1935, condannava ~~la~~ convenuta Società a pagare al Saracchi a titolo di risarcimento dei danni sofferti la somma di L.150.000. sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisoria, con gli interessi commerciali dal 4/8/1934, nonché a rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000 dichiarando compensata l'altra metà fra le parti. Appellava da questa sentenza la Soc. Varesina per Impr. Elettriche con atto 5/6/1935 e all'udienza del 19 novem. 1935 in cui la causa venne spedita, i procuratori delle parti conclusero come in epigrafe.

D I R I T T O.

La Società Anonima Varesina, mentre accetta la sentenza del Tribunale nel capo concernente le spese di cure, moderate in L.20.000, si duole che essa abbia liquidato il danno da invalidità temporanea assoluta e da invalidità permanente parziale in misura eccessiva in rapporto alle risultanze della perizia giudiziale. Lamenta dal canto suo il Saracchi in via di appello incidentale che la somma attribuitagli dai primi giudici sia troppo esigua e non adeguata all'entità del danno derivatogli dall'infortunio. Osserva la Corte che destituito di fondamento è l'appello incidentale del Saracchi, e per contro giustificato ed accoglibile l'appello principale della Soc. Varesina.

Risulta dalla relazione del perito prof. Ponticaccia che delle tre lesioni riportate dal Saracchi, lussazione del piede destro, frattura della gamba sinistra e contusione del torace, la prima è guarita senza lasciare tracce obiettivamente rilevabili : che postumi di natura permanente sono invece residuati dalle altre due lesioni. Tali postumi consistono : a) nell'accorciamento di due centimetri dell'arto inferiore sinistro, con lieve dolorabilità (accusata dal Saracchi e che il perito non può escludere) dell'arto medesimo in occasione di rapidi mutamenti meteorologici, intemperie e fatiche eccessive ; b) in una abnorme sensibilità reattiva della pleurite sinistra a certi stimoli, patologici compresi, consecutiva alla pleurite traumatica causata dalla contusione del torace. Per quanto concerne i postumi della frattura, il perito rileva che l'accorciamento di 2 centimetri dell'arto produce una appena percettibile claudicazione che non turba in modo palese l'estetica della persona durante la deambulazione e può anche essere mascherato ; che il Saracchi cammina speditamente senza segni di risentimento doloroso ed è in grado di superare dislivelli ed ostacoli, montare su scale a piuoli e su impalcature ; che la circolazione sanguigna ed il trofismo delle masse muscolari della gamba e le funzioni dei tronchi nervosi sono del tutto normali e pari a quelli del soggetto più robusto e di un ottimo camminatore, il che dimostra che egli usa da tempo dell'arto come di un arto sano e vigoroso. In considerazione però della dolorabilità accusata dal Saracchi, il perito ritiene che sia da consigliare al medesimo una limitazione della propria attività lavorativa nelle contingenze superiormente accennate, limitazione che egli valuta nella misura del 5 %. In ordine ai postumi della pleurite traumatica, il perito, mentre afferma che hanno una importanza trascurabile alcuni fenomeni riflessi, e cioè gli eccessi di tosse spastica e i conati di vomito da cui è preso il Saracchi quando la pleura sinistra viene particolarmente stimolata, riconosce che

la progressiva pelurite traumatica costituisce la pleura di una condizione di minorata resistenza e predispone il Saracchi a possibili recidive in pleuriti, del che si ha una prova nell'affezione, per quanto di nessuna gravità, da lui contratta ad intervallo di 9 anni dall'infortunio. Tuttavia il dr. Ponticaocia soggiunge che il rischio di recidive è a reputarsi assai ridotto in considerazione anche dell'organismo forte, robusto e quasi atletico del Saracchi, e consiglia al medesimo una prudenziale limitazione di attività nella stagione umida e fredda, limitazione che valuta nella misura del 10%. Il Tribunale non ha ritenuto accettabili le conclusioni del perito giudiziale per quanto concerne la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa del Saracchi, percentuale che gli è persa troppo elevata. Ha considerato con esatto apprezzamento delle risultanze della prova testimoniale, che durante il periodo di incapacità assoluta, che fu di circa quattro mesi, il Saracchi potè occuparsi, mantenendosi continuamente a contatto coi propri assistenti, di tutti i lavori edilizi in corso i quali poterono quindi essere condotti a termine; che, come emerge dai prospetti prodotti dalla Soc. Varesina e non imputati ex adverso, l'attività di costruttore edile del Saracchi, lungi dall'aver subito una contrazione in epoca successive all'agosto 1924, ha avuto invece un sensibilissimo progressivo incremento poichè, contro la cifra di L. 193.124,70 rappresentante l'ammontare dei salari corrisposti agli operai nell'anno 1923, stanno quelle di L. 394.164,95 e di L. 524.480,35 che rappresentano i salari erogati rispettivamente nel 1924 e nel 1925. Tuttavia il Tribunale, pur riconoscendo che la prova di una perdita effettiva in conseguenza del sinistro come era stata dal Saracchi raggiunta, in considerazione della complessità della sua azienda, e avuto riguardo alle limitazioni di attività consigliatagli come sopra dal perito, ha creduto di liquidare ex bono et aequo in L. 30.000. l'indennizzo dovutogli a titolo di invalidità temporanea assoluta, e in L. 100.000. quello spettantegli a titolo di invalidità parziale permanente. Ora la Corte non esita ad affermare che la liquidazione suaccennata pecca di eccessività

e deve essere contenuta entro limiti assai più modesti. Che un danno emergente abbia potuto derivare al Saracchi dal non aver potuto, durante la lunga degenza, dedicare ai lavori edilizi in corso la propria attività personale trasferendosi sulle singole località, è verosimile e può ammettersi, ma è da escludere che esso sia stato di tale entità da giustificare un indennizzo di L. 30.000. E quanto ai postumi di natura permanente, essi sono a mala pena economicamente apprezzabili di fronte alle risultanze della perizia, non potendosi tener conto di un danno non attuale e che assai difficilmente si verificherà, quello cioè dipendente da eventuali recidive del Saracchi in affezioni pleuriche, e tutto riducendosi all'autolimitazione di attività che il Saracchi stesso dovrà per misura di prudenza, imporsi in determinate contingenze, e che non potrà comunque incidere in misura sensibile sul suo reddito professionale. Alla stregua delle suesposte considerazioni ritiene il Collegio che il danno derivato e derivabile al Saracchi dall'infortunio sofferto sia congruamente risarcito con la complessiva somma di L. 50.000. comprese in questa la provvisoria di Lire 20.000 accordatagli dal giudice penale e le L. 20.000 liquidategli dalla impugnata sentenza per spese di cura. In questi sensi vuoi parzialmente riformare la detta sentenza, accogliendosi la domanda, pienamente giustificata, del Saracchi intesa ad ottenere che, essendogli la provvisoria di L. 20.000 stata versata solo il 1° luglio 1951 gli vengano attribuiti gli interessi legali anche su questa somma dalla data del sinistro fino a quella dell'avvenuto pagamento. Circa le spese, la Corte ritiene di mantenere ferma la pronuncia del Tribunale che con savio criterio le ha compensate fra le parti in ragione della metà.

Non regge infatti la pretesa della Soc. Varesina che esse vengano onerate per intero al Saracchi dal momento che egli non può considerarsi soccombente avendo ottenuto il riconoscimento da parte del magistrato, del proprio diritto all'emenda dei danni, e neppure può farsi buon viso alla domanda del Saracchi che siano accollate in toto alla Società

convenuta, essendo a presumere che il lungo e dispendioso giudizio avrebbe potuto evitarsi se egli non avesse accettato, come risulta, pretese assolutamente esorbitanti in rapporto alla reale entità del danno sofferto e alla somma che gli viene in definitiva attribuita a risarcimento del danno medesimo.

Le spese di questo giudizio di appello debbono porsi a carico del Saracchi in esso soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale riforma della appellata sentenza 9/23 aprile 1935 del Tribunale di Varese pronunciata fra le parti ,

Modera in L.50.000 (lire cinquantamila) la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000. già riscosse dal Saracchi come provvisoriale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.

Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge , nella complessiva somma di L.2500. (duemila cinquecento) oltre quelle di sentenza e relative.

Così deciso in Milano dalla Terza Sezione della Corte d'Appello, in Camera di Consiglio, nelle persone di cui sopra, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV.

firmati : Pracassi - Rognoni, est. - Maggi - Pandolfo - Zanini.

Il cancelliere : f.° Mariani.

Pubblicata in Milano avanti la suddetta Sezione della Corte di Appello all'udienza del 17 dicembre 1935 XIV. Il cancell. f.° Mariani.

Registr. a Milano il 5/1/1936 al N. Vol. mod. Riscosse L.90,20.

Il Reggente : f.° Zuccaro

Avv. EMILIO CALDARA
Avv. MARCO CALDARA
PRODOTTORE
MILANO (I.N.) Tel. 50.653
Via Priv. Siracusa N. 3

ECCELL.ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff.Ugo Vincenzo Mezza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R.Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R.Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

" Il giorno 4 agosto 1924 un convegno delle Ferrovie Elettriche
" della Valganna, gestita dalla Società An.Varesina per Imprese E-
" lettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
" e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
" Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
" della Società, presunti responsabili del disastro per resto di
" cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
" sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
" responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
" suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
" 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva

2)

" riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
" ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese
" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed e-
" splicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patendi in quella somma che fosse apparsa congrua,
" con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una
" provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questo era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata chie-
" deva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di
" risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, de-
" rivatogli dal reato ~~di~~ per cui i dipendenti di essa Società a-
" vevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una mo-
" va provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse an-
" messa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accer-
" tare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica di-
" retta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità
" lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore
" edile, e della sua integrità fisica ed estetica.

" La convenuta accipiva che la malattia e la incapacità del Sa-
" racchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto
" una durata di giorni novanta, e contestava che dalle lesioni
" fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanen-
" te. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933, ammetteva la prova testimoniale su 13 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche a questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento tramviario 4 agosto 1924 in Varese, e venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo.
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste.

4)

" III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
" fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
" re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.

" IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
" di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
" regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
" longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
" viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
" nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
" ste.

" VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
" la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
" spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
" vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
" sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi qu-
" tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
" doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
" indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
" vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
" ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
" le ricevute che gli saranno mostrate.

" VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
" pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
" se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente persona-
" le essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in
" modo continuativo e assiduo.

" Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinvia-
" ta per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza
" 9-23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Sarac-
" chi a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150/MI-
" LA, sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvi-
" sionale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a

5)

" rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiarando compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche che con atto 5 giugno 1935 ... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga e ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Disponi perizia allo scopo di accertare, previa visita dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dannose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesioni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese, e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisca un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire preliminarmente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni degli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vigore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Saracchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia definitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peraltro

6)

" è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specifica-
" mente sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un ta-
" le esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto
" agli imputati... Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli, ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Vares-
" sina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimen-
" to dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computa-
" te in detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvi-
" sionale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Sa-
" racchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.
" Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a ri-
" fondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello
" che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella comples-
" siva somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227 e 1229
Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'interpreta-
zione delle Leggi, 95 del R. Decreto 2 ottobre 1921 N. 1366, e delle
tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione an-
che ai principj di diritto procedurale relativi alla cosa giudicata e
alla contestazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordi-
ne alle disposizioni e ai principj accennati (articoli 517 N° 2, 3°, 7°
e 8°, 360 N° 6, e 361 N. 2° Cod. proc. civ.) .-

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudizio della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò non verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Co. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

sione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa equiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D. 9 ottobre 1922 N°.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso ,precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giu-

9)

dizio e come insegna la Giurisprudenza - che tanto le norme della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B. - E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliuati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutte l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C. - La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione la-

vorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 Cod. civ. Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un'azienda ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell.ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta

II)

ascertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava guadagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D. - Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

°°

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936. XIV.

r.° avv. Emilio Caldera

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. IVANOE BONOMI
PRODOTTORE
MILANO
Via Priv. Siracusa N. 3

ECCELL.ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldera di Milano e Ivanoe Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N. 4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESSINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr. Uff. Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R. Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R. Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

" Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
" della Valganna, gestita dalla Società An. Varesina per Imprese E-
" lettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
" e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
" Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
" della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
" cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
" sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
" responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
" suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
" 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva

2)

" riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
" ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese
" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed es-
" plicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patibili in quella somma che fosse apparsa congrua,
" con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una
" provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questo era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata chie-
" deva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di
" risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, de-
" rivatogli dal reato ~~ex~~ per cui i dipendenti di essa Società a-
" vevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una mo-
" da provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse su-
" messa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accer-
" tare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica di-
" retta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità
" lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore
" edile, e della sua integrità fisica ed estetica.

" La convenuta eccipiva che la malattia e la incapacità del Sa-
" racchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto
" una durata di giorni novanta, e contestava che dalle lesioni
" fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanen-
" te. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcir-
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al
" Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923
" e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni
" capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad e-
" scudere che l'attività di costruttore edile del Saracchi
" avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedot-
" ti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accerta-
" re le conseguenze di carattere permanente delle lesioni ri-
" portate dal Saracchi in relazione alla sua particolare atti-
" vità di costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche a questa Corte, parzialmente riformandola con sen-
" tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo-
" niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel dera-
" glimento tranviario 4 agosto 1924 in Varese, e venne d'urgen-
" za ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fi-
" no al 9 novembre successivo.
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar-
" siche destra, ed una grave contusione al torace che fu causa
" della insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da
" certificato che sarà esibito al teste.

4)

" III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
" fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
" re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.

" IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
" di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
" regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
" longitudinali, portando un scorcioamento dell'arto nonché una de-
" viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
" nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
" ste.

" VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
" la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
" spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
" vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
" sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
" tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
" doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
" indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
" vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
" ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
" le ricevute che gli saranno mostrate.

" VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
" pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
" se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente persona-
" le essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in
" modo continuativo e assiduo.

" Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinvia-
" ta per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza
" 9-23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Sarac-
" chi a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150/MI-
" LA, sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvi-
" sionale, con gli interessi commerciali del 4 agosto 1934, nonché a

5)

" rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiarando compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche che con atto 5 giugno 1935 ... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga e ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dannose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesioni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese, e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".
" lazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guida che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire preliminarmente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni degli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vigore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Saracchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia definitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peraltro

6)

" è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribunale, osservando che la sentenza pensale non aveva versato specificamente sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto agli imputati... Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui primi quattro capitoli, ecc. ecc. "

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisoriale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative "

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227 e 1229 Cod. civ., 5 Disposizioni generali per l'applicazione e l'interpretazione delle Leggi, 95 del R. Decreto 8 ottobre 1921 N. 1366, e delle tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione anche ai principi di diritto procedurale relativi alla cosa giudicata e alla contestazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle disposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N° 2, 3°, 7° e 8°, 360 N° 6, e 361 N. 2° Cod. proc. civ.) .-

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò nee verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod.civ., l'art. 37 cessato Cod.pen., e l'art. 185 nuovo Co.penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi; l'art. 1227 Cod.civ. determina gli elementi costitutivi del danno; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquidazione

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.I366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D. 9 ottobre 1922 N°.I403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Giò premesso ,precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie,concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edilè, il Giudice di merito,se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giu-

9)

dizio e come insegna la Giurisprudenza - che tanto le norme della legge sugli infortuni quanto quelle di ospitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B. - E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono oblietati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C. - La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione la-

vorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 Cod. civ. Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell.ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta

II)

ascertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava guadagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D. - Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono e quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

o^o

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936. XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. MARINO CALDARA
PROCURATORE * * * * *
MILANO (114) Telef. 50.653 * * *
Via Priv. Siracusa N. 3 * * * *

EGRELL.ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESSINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff. Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R.Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R.Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

" Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
" della Valganna, gestita dalla Società An.Varesina per Imprese E-
" lettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
" e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
" Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
" della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
" cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
" sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
" responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
" suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
" 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva

2)

" riportate gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
" ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese
" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed e-
" splicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa congrua,
" con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una
" provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questo era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata chie-
" deva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di
" risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, de-
" rivatogli dal reato ~~di~~ per cui i dipendenti di essa Società a-
" vevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una mo-
" va provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse as-
" messa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accer-
" tare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica di-
" retta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità
" lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore
" edile, e della sua integrità fisica ed estetica.

" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del Sa-
" racchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto
" una durata di giorni novanta, e contestava che dalle lesioni
" fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanen-
" te. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcir-
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al
" Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923
" e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni
" capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad e-
" scudere che l'attività di costruttore edile del Saracchi
" avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedot-
" ti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accerta-
" re la conseguenza di carattere permanente delle lesioni ri-
" portate dal Saracchi in relazione alla sua particolare atti-
" vità di costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varese per Imprese
" Elettriche a questa Corte, parzialmente riformandola con sen-
" tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo-
" niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel dera-
" glimento travisario 4 agosto 1924 in Varese, e venne d'urgen-
" za ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fi-
" no al 9 novembre successivo.
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar-
" siche destra, ed una grave contusione al torace che fu causa
" della insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da
" certificato che sarà esibito al teste.

4)

" III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
" fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
" re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.
" IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
" di pleurite traumatica, una grave frattura al tarso inferiore della
" regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
" longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
" viazione del piede destro e diatesi dei legamenti con limitazione
" nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
" ste.
" VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
" la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
" spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
" vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
" sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
" tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
" doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
" indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
" vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
" ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
" le ricevute che gli saranno mostrate.
" VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
" pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
" se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente persona-
" le essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in
" modo continuativo e assiduo.
" Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinvia-
" ta per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza
" 9-23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Sarac-
" chi a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150/MI-
" LA, sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvi-
" sionale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a

5)

" rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiarando compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche che con atto 5 giugno 1935 ... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma o venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga e ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Disporre perizia allo scopo di accertare, previa visita dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dannose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesioni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese, a di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".
" legione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guida che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire preliminarmente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni degli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vigore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Saracchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia definitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peraltro

6)

" è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specifica-
" mente sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un ta-
" le esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto
" agli imputati... Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" parizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli, ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Vares-
" sina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimen-
" to dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computa-
" te in detta somma le L.20.000 già riscossa dal Saracchi come provvi-
" sionale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Sa-
" racchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.
" Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a ri-
" fondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello
" che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella comples-
" siva somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227 e 1229
Cod.civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'interpreta-
sione delle Leggi, 95 del R.Decreto 2 ottobre 1921 N.1366, e delle
tavole annesse al R.Decreto 9 ottobre 1922 N.121403, in relazione an-
che ai principi di diritto procedurale relativi alla cosa giudicata e
alla contestazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordi-
ne alle disposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°.2, 3°, 7°
e 8°, 360 N°.6, e 361 N.2° Cod.proc.civ.) .-

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò neq verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod.civ., l'art. 37 cessato Cod.pen., e l'art. 185 nuovo Co.penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi; l'art. 1227 Cod.civ. determina gli elementi costitutivi del danno; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D. 9 ottobre 1922 N°.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso ,precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giu-

dizio e come insegna la Giurisprudenza - che tanto le norme della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B. - E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C. - La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione la-

vorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisca una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 Cod. civ. Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto delle minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'attore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Veresina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta

II)

ascertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava guadagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D. - Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

o°

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936. XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. MARIA CALDARA
PROCURATORI * * * * *
MILANO (114) Telet. 50.653 * * *
Via Priv. Siracusa N. 3 * * * *

ECCELL.ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO
ROMA

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff.Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-I7 dicembre 1935-XIV- della R.Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R.Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

" Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
" della Valganna, gestita dalla Società An.Varesina per Imprese E-
" lettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
" e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
" Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
" della Società, presunti responsabili del disastro per resto di
" cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
" sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
" responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
" suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
" 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva

2)

" riportate gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio=
" ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese
" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re=
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed es=
" plicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patibili in quella somma che fosse apparsa congrua,
" con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione di una
" provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do=
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questo era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata chie=
" deva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenuta di
" risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, de=
" rivatogli dal reato ~~di~~ per cui i dipendenti di essa Società a=
" vevano riportate condanna, gli fosse intanto assegnata una nuo=
" va provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fosse an=
" messa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad accer=
" tare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia medica di=
" retta a stabilire il grado di diminuzione della sua capacità
" lavorativa in rapporto alla specifica attività di costruttore
" edile, e della sua integrità fisica ed estetica.

" La convenuta eccepiva che la malattia e la incapacità del Sa=
" racchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano avuto
" una durata di giorni novanta, e contestava che dalle lesioni
" fossero residuati al Saracchi postumi di carattere permanen=
" te. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarci=
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al
" Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923
" e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni
" capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad e=
" scludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi
" avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedot=
" ti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accerta=
" re le conseguenze di carattere permanente delle lesioni ri=
" portate dal Saracchi in relazione alla sua particolare atti=
" vità di costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sen=
" tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo=
" niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel dera=
" gliamento tramviario 4 agosto 1924 in Varese, e venne d'urgen=
" za ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fi=
" no al 9 novembre successivo.
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar=
" siche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa
" della insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da
" certificato che sarà esibito al teste.

" III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
 " fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
 " ra, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.

" IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
 " di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
 " regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
 " longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonchè una de-
 " viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
 " nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
 " ste.

" VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
 " la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
 " spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
 " vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
 " sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quor-
 " tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
 " doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
 " indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
 " vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
 " ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
 " le ricevute che gli saranno mostrate.

" VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
 " pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
 " se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente persona-
 " le essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in
 " modo continuativo e assiduo.

" Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinvia-
 " ta per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza
 " 9-23 aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Sarac-
 " chi a titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L. 150/MI-
 " LA, sotto deduzione delle L. 20.000 già da lui riscosse come provvi-
 " sionale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonchè a

5)

" rifondergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, di chian-
" rando compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elettric-
" che con atto 5 giugno 1935 ... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga e ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita
" dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle
" risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dannose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesio-
" ni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese,
" e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisca un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire pre-
" liminatamente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni de-
" gli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vi-
" gore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Sa-
" racchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia de-
" finitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la
" malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni han-
" no avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peraltro

6)

" è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specifica-
" mente sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un ta-
" le esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto
" agli imputati... Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli, ecc.ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesina per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimen-
" to dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computa-
" te in detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvi-
" sionale, e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Sa-
" racchi gli interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931.
" Conferma nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a ri-
" fondere alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello
" che si liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella comples-
" siva somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227 e 1229
Cod.civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'interpreta-
zione delle Leggi, 95 del R.Decreto 2 ottobre 1921 N.1366, e delle
tavole annesse al R.Decreto 9 ottobre 1922 N. ~~13~~ 1403, in relazione an-
che ai principi di diritto procedurale relativi alla cosa giudicata e
alla contestazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordi-
ne alle disposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°.2, 3°, 7°
e 8°, 360 N°.6, e 361 N.2° Cod.proc.civ.) .-

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò nec verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Co. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquidazione

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D. 9 ottobre 1922 N°.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di riguardare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso ,precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edilizio, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giu-

dizio e come insegna la Giurisprudenza - che tanto le norme della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B. - E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C. - La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione la-

vorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 Cod. civ. Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta

II)

accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava guadagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D. - Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

°°°

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936. XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff. Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R. Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R. Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

- " Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
- " della Valganna, gestita dalla Società An. Varesina per Imprese
- " Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
- " e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
- " Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
- " della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
- " cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
- " sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
- " responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
- " suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
- " 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva
- " riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
- " ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese

2)

" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed e-
" splicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patiendi in quella somma che fosse apparsa con-~~gi~~
" grua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione
" di una provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, queste era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata
" chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenu-
" ta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale,
" derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società
" avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una
" nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fos-
" se ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad
" accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia me-
" dica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua
" capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di
" costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica.
" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del
" Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano
" avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesio-
" ni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere perma-
" nente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarci-
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, e fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato
" al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata
" 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcu-
" ni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad e-
" sccludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi a-
" vesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti
" dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le
" conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate
" dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di
" costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sen-
" tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo-
" niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deraglia-
" mento tramviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ri-
" coverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al
" 9 novembre successivo .
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar-
" siche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa del-
" la insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da cer-
" tificato che sarà esibito al teste.

- " III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
" fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
" re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.
- " IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
" di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
" regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
" longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
" viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
" nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
" ste.
- " VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
" la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
" ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
" vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
" sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
" tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
" doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
" indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
" vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
" ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
" le ricevute che gli saranno mostrate.
- " VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
" pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
" se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale
" essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo
" continuativo e assiduo.
- " Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata
" per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9-23
" aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a
" titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150.000,
" sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisio-
" nale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a rffon-

5)

" dergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiarando compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche con atto 5 giugno 1935... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dannose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesioni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese, e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire preliminarmente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni degli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vigore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Saracchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia definitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni hanno avute una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione per

6)

" tro è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specificamen-
" te sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale
" esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto a-
" gli imputati....Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesi-
" na per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento
" dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in
" detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisoriale,
" e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli
" interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma
" nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere
" alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si
" liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva
" somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227
e 1229 Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'inter-
pretazione delle Leggi, 95 del R. Decreto 2 ottobre 1921 N. 1366, e delle
tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione anche ai
principi di diritto procedurali relativi alla cosa giudicata e alla con-
testazione di lite ; e, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle di-
sposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°. 2°, 3°, 7° e 8°,
360 N°. 6, e 361 N°. 2° Cod. proc. civ.).

7)

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000 ; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò neo verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Cod. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi ; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno ; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D.9 ottobre 1922 N.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso, precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principio elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Sa- racchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore e- dile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giudizio e come insegna la Giurisprudenza ~~xxxx~~ - che tanto le norme

della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B.- E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C.- La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione lavorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda

negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 cod. civ. - Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, pascherebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quoziente ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava gua-

II)

dagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D.- Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

o
ooo

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7/17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, l'è 20 gennaio 1936 -XIV.

f.° avv. Emilio Caldera

AVV. EMILIO CALDARA

AVV. MARIA BONOMI

AVV. IVANCO BONOMI

MILANO (114) TELEF. 1037

Via Priv. Siracusa N. BOCELLI.ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

R O M A

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivance Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESENA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff. Ugo Vincenzo Massa, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R.Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R.Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

- " Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
- " della Valganna, gestita dalla Società An.Varesina per Imprese
- " Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
- " e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
- " Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
- " della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
- " cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
- " sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
- " responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
- " suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
- " 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva
- " riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
- " ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese

2)

" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed es-
" plicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patiendi in quella somma che fosse apparsa con-~~gi~~
" grua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione
" di una provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questa era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata
" chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenu-
" ta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale,
" derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società
" avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una
" nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fos-
" se ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad
" accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia me-
" dica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua
" capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di
" costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica.
" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del
" Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano
" avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesio-
" ni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere perma-
" nente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, e fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato
" al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata
" 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni
" capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad es-
"cludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse
" sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti
" dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le
" conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate
" dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di
" costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sen-
"tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo-
"niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deraglia-
"mento tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ri-
"coverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al
" 9 novembre successivo .
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar-
"siche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa del-
"la insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da cer-
"tificato che sarà esibito al teste.

- " III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
 " fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
 " re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.
- " IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
 " di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
 " regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
 " longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
 " viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
 " nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
 " ste.
- " VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
 " la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
 " spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
 " vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
 " sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
 " tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
 " doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
 " indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
 " vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
 " ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
 " le ricevute che gli saranno mostrate.
- " VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
 " pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
 " se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale
 " essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo
 " continuativo e assiduo.
- " Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata
 " per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9-23
 " aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a
 " titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150.000,
 " sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisio-
 " nale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a rifon-

5)

" dergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiaran-
" do compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elet-
" triche con atto 5 giugno 1935... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita
" dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle
" risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dan-
" nose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesio-
" ni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese,
" e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in re-
" lazione alla sua particolare attività di costruttore edile " .

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire pre-
" liminariamente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni de-
" gli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vi-
" gore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Sa-
" racchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia de-
" finitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la
" malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni
" hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peral-

6)

" tro è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specificamen-
" te sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale
" esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto a-
" gli imputati....Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesi-
" na per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento
" dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in
" detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisoriale,
" e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli
" interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma
" nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere
" alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si
" liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva
" somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227
e 1229 Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'inter-
pretazione delle Leggi, 95 del R. Decreto 2 ottobre 1921 N. 1366, e delle
tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione anche ai
principi di diritto procedurali relativi alla cosa giudicata e alla con-
testazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle di-
sposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°. 2°, 3°, 7° e 8°,
360 N°. 6, e 361 N°. 2° Cod. proc. civ.).

7)

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tre le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000 ; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò neg verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Cod. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi ; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno ; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D.9 ottobre 1922 N.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso,precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie,concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edile,il Giudice di merito,se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito,doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giudizio e come insegna la Giurisprudenza ~~xxxx~~ - che tanto le norme

della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B.- E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deva essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C.- La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione lavorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda

negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 cod. civ. - Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, pascherebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava gua-

II)

dagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D.- Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

ooo

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7/17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, l'è 20 gennaio 1936 -XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

R O M A

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff. Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-17 dicembre 1935-XIV- della R. Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R. Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

- " Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
- " della Valganna, gestita dalla Società An. Varesina per Imprese
- " Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
- " e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
- " Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
- " della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
- " cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
- " sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
- " responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
- " suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
- " 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva
- " riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
- " ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese

2)

" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed es-
" plicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patiendi in quella somma che fosse apparsa con gli
" grua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione
" di una provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L. 20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questa era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata
" chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenu-
" ta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale,
" derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società
" avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una
" nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fos-
" se ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad
" accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia me-
" dica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua
" capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di
" costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica.
" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del
" Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano
" avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesio-
" ni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere perma-
" nente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire il danno in quell'egua misura che il Tribunale avesse stabilito, e fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro. Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933, ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di costruttore edile. Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimoniale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento tramviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre successivo .
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa della insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da certificato che sarà esibito al teste.

- " III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
 " fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
 " re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.
- " IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
 " di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
 " regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
 " longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
 " viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
 " nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
 " ste.
- " VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
 " la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
 " ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
 " vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
 " sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
 " tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
 " doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
 " indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
 " vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
 " ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
 " le ricevute che gli saranno mostrate.
- " VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
 " pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
 " se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale
 " essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo
 " continuativo e assiduo.
- " Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata
 " per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9-23
 " aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a
 " titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150.000,
 " sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisio-
 " nale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a rffon=

5)

" dergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiaran-
" do compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elet-
" triche con atto 5 giugno 1935... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga ordinata dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita
" dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle
" risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dan-
" nose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesio-
" ni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese,
" e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in re-
" lazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire pre-
" liminariamente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni de-
" gli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vi-
" gore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Sa-
" racchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia de-
" finitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la
" malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni
" hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peral-

6)

" tro è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specificamen-
" te sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale
" esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto a-
" gli imputati....Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonché la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli ecc.ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc.An.Varesi-
" na per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento
" dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in
" detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisionale,
" e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli
" interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma
" nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere
" alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si
" liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva
" somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227
e 1229 Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'inter-
pretazione delle Leggi, 95 del R.Decreto 2 ottobre 1921 N.1366, e delle
tavole annesse al R.Decreto 9 ottobre 1922 N.1403, in relazione anche ai
principi di diritto procedurali relativi alla cosa giudicata e alla con-
testazione di lite ; e, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle di-
sposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°.2°, 3°, 7° e 8°,
360 N°.6, e 361 N°.2° Cod.proc.civ.).

7)

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000 ; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò non verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Cod. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi ; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno ; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D.9 ottobre 1922 N.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso, precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principio elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giudizio e come insegna la Giurisprudenza ~~taxix~~ - che tanto le n

della legge sugli infortuni quanto quelle di ospitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B.- E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1953 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C.- La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione lavorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda

negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 cod. civ. - Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, mancherebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minoreto non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minoreto.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minoreto è un fortunato mortale che non ricava gua-

II)

dagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D.- Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

•••

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7/17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936 -XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

2)

" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re=
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed e=
" splicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patienti in quella somma che fosse apparsa con gli
" gra, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione
" di una provvisoria.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do=
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, queste era già
" detto nelle Conclusioni di citazione). In via subordinata
" chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della conven=
" ta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale,
" derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società
" avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una
" nuova provvisoria in misura arbitranda dal Collegio e fos=
" se ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad
" accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia me=
" dica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua
" capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di
" costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica.
" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del
" Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano
" avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesio=
" ni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere perma=
" nente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcire
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, e fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato
" al Saracchi di produrre i libri-paga relativi all'annata
" 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcuni
" capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad escludere
" che l'attività di costruttore edile del Saracchi avesse sofferto
" pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti
" dall'attore, nonché la perizia medica intesa ad accertare le
" conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate
" dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di
" costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sentenza
" 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimoniale
" dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deragliamento
" tranviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ricoverato
" in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al 9 novembre
" successivo .
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore della
" gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tarsiche
" destre, ed una grave contusione al torace che fu causa della
" insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da certificato
" che sarà esibito al teste.

- " III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
 " fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
 " re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.
- " IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
 " di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
 " regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
 " longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
 " viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
 " nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
 " ste.
- " VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
 " la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
 " spedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
 " vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
 " sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
 " tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
 " doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
 " indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
 " vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
 " ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
 " le ricevute che gli saranno mostrate.
- " VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
 " pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
 " se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale
 " essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo
 " continuativo e assiduo.
- " Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata
 " per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9-23
 " aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a
 " titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150.000,
 " sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisio-
 " nale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a rffon-

5)

" dergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiaran-
" do compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elet-
" triche con atto 5 giugno 1935... "

Risulta da questa narrativa, sebbene non sia esplicitamente detto,
che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma
e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e
che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga ordinata dallo
stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di peri-
zia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte
d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita
" dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle
" risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dan-
" nose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesio-
" ni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Vari
" e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in re-
" lazione alla sua particolare attività di costruttore edile ".

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto
ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza
20 ottobre - 7 novembre 1933, accettata ed eseguita dalle parti, di gui-
sa che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire pre-
" liminamente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni de-
" gli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vi-
" gore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Sa-
" racchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia de-
" finitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la
" malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni
" hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peral-

6)

" tro è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specificamen-
" te sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale
" esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto a-
" gli imputati....Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonché la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesi-
" na per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento
" dei danni derivatigli dall'infortunio di cui in sentenza, computate in
" detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisionale,
" e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli
" interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma
" nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere
" alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si
" liquidano, cogli onorari ridotti a norma di legge, nella complessiva
" somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227
e 1229 Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'inter-
pretazione delle Leggi, 95 del R. Decreto 2 ottobre 1921 N. 1366, e delle
tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione anche ai
principi di diritto procedurali relativi alla cosa giudicata e alla con-
testazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle di-
sposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°. 2°, 3°, 7° e 8°,
360 N°. 6, e 361 N°. 2° Cod. proc. civ.).

7)

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000 ; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante obliterazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò non verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Cod. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi ; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno ; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

zione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generalì impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D.9 ottobre 1922 N.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso, precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disposizione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Saracchi in rapporto alla sua particolare attività di costruttore edile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giudizio e come insegna la Giurisprudenza ~~in~~ - che tanto le norme

della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B.- E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saracchi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saracchi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C.- La sentenza denunciata per dimostrare che il Saracchi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione lavorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda

negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 cod. civ. - Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdoni la Corte Eccell. ma se ripetiamo una considerazione banale : se Saracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava gua-

II)

dagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D.- Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

o
o
o

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7/17 dicembre 1935-XIV-resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, lè 20 gennaio 1936 -XIV.

f.º avv. Emilio Caldara

AVV. EMILIO CALDARA

AVV. MARIA CALDARA

AVV. IVANEO BONOMI

MILANO (174) TEL. 50 153

Via Priv. Siracusa N. 3

ECCELL. ma CORTE di CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

RICORSO

SARACCHI LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivaneo Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso,

contro

SOCIETA' VARESINA per IMPRESE ELETTRICHE in persona del suo Presidente Gr.Uff. Ugo Vincenzo Mazza, con sede in Varese,

in punto :

annullamento della sentenza 7-I7 dicembre 1935-XIV- della R. Corte d'Appello di Milano di parziale riforma della sentenza 9-23 aprile 1935-XIII- del R. Tribunale di Varese.

NOTIZIE DI FATTO

Narra la sentenza denunciata :

" Il giorno 4 agosto 1924 un convoglio delle Ferrovie Elettriche
" della Valganna, gestita dalla Società An. Varesina per Imprese
" Elettriche, deragliava in Varese, causando la morte di sei persone
" e lesioni più o meno gravi a molte altre fra le quali Saracchi
" Luigi. Si procedette penalmente a carico di alcuni dipendenti
" della Società, presunti responsabili del disastro per reato di
" cui agli art. 314-329 del cessato Codice penale, ed in forza di
" sentenza 10 giugno 1931 del Supremo Collegio rimaneva ferma la
" responsabilità già dichiarata dai giudici di merito, di tre dei
" suaccennati dipendenti della Società. Con citazione 20 giugno
" 1931 il Saracchi, premesso che nel disastro di cui sopra aveva
" riportato gravi lesioni, specie agli arti inferiori ed alla regio-
" ne toracica, e dopo essere stato degente nell'Ospedale di Varese

2)

" e per molto tempo in cura ed assolutamente immobilizzato, era
" rimasto permanentemente debilitato con sensibile diminuzione
" della sua specifica attività di costruttore edile, che la re-
" sponsabilità civile della Società era indiscutibilmente ed e-
" splicitamente riconosciuta, ma i criteri di indennizzo da essa
" propugnati erano irrisori ; tutto ciò premesso, conveniva la
" Società Varesina per Imprese Elettriche davanti al Tribunale
" di Varese chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
" patiti e patiendi in quella somma che fosse apparsa con-~~gi~~
" grua, con gli interessi dal 4 agosto 1924 e con attribuzione
" di una provvisionale.

" Instauratosi il contraddittorio, l'attore insisteva nelle do-
" mande di citazione, ammettendo che dalla indennità dovutagli
" andavano dedotte L.20.000 attribuitegli dal Giudice penale
" e versategli dalla convenuta. (per la verità, questo era già
" detto nella Conclusione di citazione). In via subordinata
" chiedeva che, previa declaratoria dell'obbligo della convenu-
" ta di risarcirgli ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale,
" derivatogli dal reato per cui i dipendenti di essa Società
" avevano riportato condanna, gli fosse intanto assegnata una
" nuova provvisionale in misura arbitranda dal Collegio e fos-
" se ammessa una prova testimoniale su 17 capitoli tendenti ad
" accertare l'entità del danno sofferto, nonché una perizia me-
" dica diretta a stabilire il grado di diminuzione della sua
" capacità lavorativa in rapporto alla specifica attività di
" costruttore edile, e della sua integrità fisica ed estetica.
" La convenuta eccepeva che la malattia e la incapacità del
" Saracchi di attendere alle ordinarie occupazioni avevano
" avuto una durata di giorni 90, e contestava che dalle lesio-
" ni fossero residuati al Saracchi postumi di carattere perma-
" nente. Sosteneva l'inammissibilità, per diversi motivi, della

3)

" prova testimoniale ex adverso dedotta e concludeva perchè,
" dato atto che essa Società aveva sempre offerto di risarcir-
" re il danno in quell'equa misura che il Tribunale avesse
" stabilito, g fosse pronunciata la sua assoluzione da ogni
" maggiore domanda, ed in subordine perchè fosse ordinato
" al Saracchi di prodarre i libri-paga relativi all'annata
" 1923 e successivamente fino al 1930, e fossero ammessi alcu-
" ni capitoli di prova per testi diretti sostanzialmente ad e-
" scudere che l'attività di costruttore edile del Saracchi a-
" vesse sofferto pregiudizio in conseguenza del sinistro.
" Il Tribunale, con sentenza 17 dicembre 1932 - 10 gennaio 1933,
" ammetteva la prova testimoniale su 15 dei 17 capitoli dedotti
" dall'attore, nonchè la perizia medica intesa ad accertare le
" conseguenze di carattere permanente delle lesioni riportate
" dal Saracchi in relazione alla sua particolare attività di
" costruttore edile.
" Appellava da detta sentenza la Società Varesina per Imprese
" Elettriche e questa Corte, parzialmente riformandola con sen-
" tenza 20 ottobre - 5 novembre 1933 limitava la prova testimo-
" niale dedotta dagli attori ai seguenti capitoli :
" I°) Vero che Saracchi Luigi gravemente lesionato nel deraglia-
" mento ferroviario 4 agosto 1924 in Varese, venne d'urgenza ri-
" coverato in quell'Ospedale Civile dove rimase degente fino al
" 9 novembre successivo .
" II°) Vero che i sanitari di quell'Ospedale riscontrarono sul
" corpo del Saracchi una frattura completa al terzo inferiore
" della gamba sinistra, lussazione delle articolazioni tibio tar-
" siche destre, ed una grave contusione al torace che fu causa del-
" la insorgenza di una pleurite post-traumatica e ciò come da cer-
" tificato che sarà esibito al teste.

" III°) Vero che uscito dall'Ospedale Civico di Varese il Saracchi
 " fu ancora per lungo tempo in istato di malattia, con bisogno di cu-
 " re, di assistenza continua e di astensione dal lavoro.

" IV°) Vero che nel novembre 1924 vennero ancora riscontrati postumi
 " di pleurite traumatica, una grave frattura al terzo inferiore della
 " regione tibio tarsica sinistra con spostamento dei monconi laterali
 " longitudinali, portando un accorciamento dell'arto nonché una de-
 " viazione del piede destro e diastesi dei legamenti con limitazione
 " nei movimenti, e ciò come da certificati che saranno esibiti al te-
 " ste.

" VI°) Vero che il Saracchi ebbe ad incontrare spese e danni durante
 " la sua degenza a Varese e dopo il suo ritorno a Milano per spese di
 " ospedalità, spese di chirurgia e di medicina, sedute radioscopiche, ser-
 " vizi diversi nell'Ospedale, compensi al personale di servizio, tra-
 " sporti in autolettighe, presidi chirurgici e apparecchi, viaggi quo-
 " tidiani e trasferte della famiglia e del personale dell'Azienda che
 " doveva riferirgli e ricevere istruzioni sul lavoro giornaliero, per
 " indumenti e per gli altri oggetti perduti nel disastro, per la inser-
 " vibilità di tutte le precedenti calzature, spese e danni che il te-
 " ste preciserà nei particolari e nelle somme, riconoscendo all'uopo
 " le ricevute che gli saranno mostrate.

" VII°) Vero che l'Azienda Edilizia del Saracchi che funzionava in
 " pieno al momento del disastro (con sei cantieri di lavoro e numero-
 " se case in manutenzione) aveva ed ha carattere prettamente personale
 " essendo sempre stata diretta dal Saracchi personalmente ed in modo
 " continuativo e assiduo.

" Eseguite le prove, il Tribunale, cui la causa era stata rinviata
 " per l'ulteriore corso, definitivamente pronunciando con sentenza 9-23
 " aprile 1935, condannava la convenuta Società a pagare al Saracchi a
 " titolo di risarcimento dei danni sofferti, la somma di L.150.000,
 " sotto deduzione delle L.20.000 già da lui riscosse come provvisio-
 " nale, con gli interessi commerciali dal 4 agosto 1934, nonché a rifon-

5)

" dergli la metà delle spese di lite liquidate in L.20.000, dichiaran-
" do compensata l'altra metà fra le parti.
" Appellava da questa sentenza la Società Varesina per Imprese Elet-
" triche con atto 5 giugno 1935... "

Risulta da questa narretiva, sebbene non sia esplicitamente detto, che la perizia medica disposta dal Tribunale di Varese rimase ferma e venne assunta (come poi la sentenza dice nei motivi di diritto), e che pure rimase ferma la produzione dei libri-paga ordinate dallo stesso Tribunale ed eseguita dal Saracchi.

Perciò è doveroso e corretto riprodurre anche il quesito di perizia nei termini in cui venne formulato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello : " Dispone perizia allo scopo di accertare, previa visita
" dell'attore ed esame dei certificati medici prodotti, nonché delle
" risultanze testimoniali e documentali, se e quali conseguenze dan-
" nose di carattere permanente siano derivate all'attore dalle lesio-
" ni riportate nel disastro ferroviario del 4 agosto 1924 in Varese,
" e di quanto sia diminuita la capacità lavorativa dell'attore in re-
" lazione alla sua particolare attività di costruttore edile " .

Nei riguardi della perizia medica, è anche bene precisare quanto ebbe a giudicare la stessa Corte di Milano con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933, accertata ed eseguita dalle parti, di guisa che costituisce un punto fermo nella contestazione della lite.

" L'appellante - motivava allora la Corte - torna ad eccepire pre-
" liminamente in questa sede essere preclusa dalle disposizioni de-
" gli articoli 13 del cessato Cod. di proc. pen. e 27 di quello in vi-
" gore l'accertamento di conseguenze delle lesioni riportate dal Sa-
" racchi più gravi che non siano quelle risultanti dalla perizia de-
" finitiva assunta nell'istruttoria penale ed in cui si legge che la
" malattia e l'impedimento di attendere alle ordinarie occupazioni
" hanno avuto una durata di giorni 90 dall'origine. L'eccezione peral-

6)

" tro è destituita di giuridico fondamento e fu bene respinta dal Tribu-
" nale, osservando che la sentenza penale non aveva versato specificamen-
" te sulle conseguenze delle lesioni sofferte dal Saracchi, nè un tale
" esame si rendeva necessario di fronte al titolo del reato ascritto a-
" gli imputati....Non esita pertanto il Collegio a mantenere ferma la
" perizia disposta dai primi giudici, nonchè la prova testimoniale sui
" primi quattro capitoli ecc. ecc. ".

La sentenza della Corte di merito ora denunciata ha giudicato :

" Modera in lire 50.000 la complessiva somma dovuta dalla Soc. An. Varesi-
" na per Imprese Elettriche a Saracchi Luigi a titolo di risarcimento
" dei danni derivatigli dall'infertunio di cui in sentenza, computate in
" detta somma le L.20.000 già riscosse dal Saracchi come provvisoriale,
" e sulla quale la Società Varesina dovrà corrispondere al Saracchi gli
" interessi commerciali dal 4 agosto 1924 al 17 luglio 1931. Conferma
" nel resto la appellata sentenza e condanna il Saracchi a rifondere
" alla Società Varesina le spese di questo giudizio di appello che si
" liquidano, cogli onerari ridotti a norma di legge, nella complessiva
" somma di L.2500, oltre quelle di sentenza e relative ".

Avverso tale sentenza si ricorre al Supremo Collegio per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO.-

Violazione del combinato disposto degli articoli 1151, 1153, 1227
e 1229 Cod. civ., 3 Disposizioni generali per l'applicazione e l'inter-
pretazione delle Leggi, 95 del R. Decreto 2 ottobre 1921 N. 1366, e delle
tavole annesse al R. Decreto 9 ottobre 1922 N. 1403, in relazione anche ai
principi di diritto procedurali relativi alla cosa giudicata e alla con-
testazione di lite ; o, quanto meno, mancanza di motivi in ordine alle di-
sposizioni e ai principi accennati (articoli 517 N°. 2°, 3°, 7° e 8°,
360 N°. 6, e 361 N°. 2° Cod. proc. civ.).

Stabilito in fatto che, dopo tre mesi di assoluta inazione, il quarantenne Saracchi subì una diminuzione di capacità lavorativa almeno del 15 %, che la sua azienda edilizia era allora al principio di un fiorente sviluppo ed anche in seguito tra le più importanti (la sentenza denunciata riporta la vistosa somma globale dei salari pagati), che a tale importante e complicata azienda egli attendeva personalmente, che le spese vive sono pacificamente stabilite in L.20.000 ; vediamo con quali motivi e in base a quali principi di diritto la sentenza denunciata ha determinato in L.30.000 la somma dei danni.

Qualche sommario motivo di fatto (in contraddizione, come vedremo, col precedente giudicato della stessa Corte) e la più flagrante oblitazione di ogni norma di legge e di ogni principio generale.

Era stato giudicato, agli effetti della misura dei danni, di porre in essere la diminuzione di capacità lavorativa (ved. quesito di perizia), l'importanza dell'azienda Saracchi e il suo carattere strettamente personale (ved. cap. 6° di prova testimoniale).

Di tutto ciò non verbum quidem nella sentenza denunciata. Invece si fa cenno dei salari pagati dall'azienda per dimostrare che sono aumentati i guadagni. Si fa cenno della perizia circa l'eventualità di recidive (dimenticando o volendo dimenticare che è in atti la prova di una grave e lunga recidiva della pleurite traumatica) e non si dice nemmeno perchè non si tiene conto della minorazione di capacità lavorativa in relazione alla specifica attività del Saracchi.

Comprimiamo ogni commento, e ci atteniamo a censure strettamente giuridiche.

Gli articoli 1151 e 1153 Cod. civ., l'art. 37 cessato Cod. pen., e l'art. 185 nuovo Cod. penale precisano l'obbligo della Società convenuta al risarcimento del danno (parliamo del solo danno patrimoniale) verso il Saracchi ; l'art. 1227 Cod. civ. determina gli elementi costitutivi del danno ; gli articoli 1228 e 1229 dettano per la liquida-

8)

sione del danno alcune norme che la giurisprudenza ritiene almeno in parte applicabili in caso di colpa aquiliana ; l'art.3 Disp.generali impone di ricorrere all'analogia e anche ai principi generali del diritto in mancanza di una precisa disposizione di legge ; l'art. 95 del R.D.2 ottobre 1921 N.1366 offre una completa graduazione di elementi aritmetici per la determinazione del risarcimento nel caso specifico di minorazione della capacità lavorativa ; e il R.D.9 ottobre 1922 N.1403 fa altrettanto per la capitalizzazione delle percentuali di minorazione.

Tutto ciò è lettera morta per la sentenza denunciata. A tutto ciò si è sostituito semplicemente quello che è convenuto di chiamare il prudente arbitrio del giudice per venire ad una conclusione, che in altra sede giurisdizionale sarebbe senz'altro ritenuta un eccesso di potere per l'evidente sproporzione tra essa e gli elementi del giudizio. Pare che la Corte di merito avrebbe almeno dovuto dire perchè credeva di ripudiare tutto questo materiale legislativo che era stato invocato da una delle parti.

Ciò premesso, precisiamo le censure :

A. - Il Giudice non può valersi del solo suo apprezzamento personale se non quando mancano in modo assoluto disposizioni di legge precise o analogiche. E anche in questo caso il suo apprezzamento deve essere informato ai principi generali del diritto.

Nella specie, concretato per sua stessa disociazione il principale elemento di danno nella minorazione di capacità lavorativa del Sr. racchi in rapporto alle sue particolare attività di costruttore edile, il Giudice di merito, se non trovava una precisa disposizione di legge per tradurre in cifre la percentuale determinata dal perito, doveva ricorrere alle norme legislative indiscutibilmente analoghe dettate in materia di infortunio sul lavoro almeno come a criteri direttivi. Diciamo subito - come abbiamo detto in tutte le fasi del giudizio e come insegna la Giurisprudenza ~~italiana~~ - che tanto le norme

della legge sugli infortuni quanto quelle di capitalizzazione decretate ne' riguardi della Cassa Nazionale possono e devono essere applicate soltanto come criteri di base. Ma ciò che non si può ammettere è che nella determinazione del quantum patrimoniale di un diritto il Giudice ripudi ogni base oggettiva ed escluda proprio quell'elemento oggettivo - la minorazione della capacità lavorativa - che aveva prima disposto di indagare.

B.- E qui si delinea una seconda censura.

Senza forse che si possa parlare di vera violazione della cosa giudicata, è certo che la sentenza denunciata non ha tenuto ~~nessun~~ alcun conto di quanto la stessa Corte aveva nella stessa causa giudicato con la precedente sentenza 20 ottobre - 7 novembre 1933 e nella successiva fase del giudizio la difesa Saraschi aveva esplicitamente richiamato. Allora con precisa motivazione si era confermata la sentenza del Tribunale sia per la perizia medica disposta per accertare la minorazione della capacità lavorativa in relazione alla particolare attività del Saraschi sia per il capitolo 6° di testimoniale diretto a stabilire il carattere strettamente personale della sua azienda. Questi due elementi di giudizio sono obliterati dalla sentenza denunciata.

Ciò costituisce violazione di due principi fondamentali del nostro diritto procedurale : quello per cui tutta l'attività delle parti e dell'organo di giurisdizione deve essere coordinata da un rapporto giuridico e l'altro, che ne discende, per cui parti e giudici debbono mantenere la causa nei termini e nelle direttive giuridiche risultanti dalla contestazione della lite. Nell'ipotesi che il Giudice avesse ragione di apportarvi modificazioni, dovrebbe almeno darne una motivazione sufficiente.

C.- La sentenza denunciata per dimostrare che il Saraschi non avrebbe avuto gravi danni dalla sua permanente minorazione lavorativa, ricorda alcune somme dei salari erogati nella sua azienda

10)

negli anni successivi. E' grave l'errore di logica e di scienza economica, in quanto la somma di ciò che si spende in una industria (dove l'eventuale guadagno costituisce una piccola percentuale di ciò che si incassa come la perdita è sempre una parte di ciò che si spende) non dà proprio alcun elemento per determinare il lucro cessante di cui all'art. 1227 cod. civ. - Ma ciò forse è da dirsi in un giudizio di merito, come è stato detto inutilmente alla Corte di Milano.

Invece si denunciano qui errori di diritto. Anche nell'ipotesi che la somma dei salari pagati potesse essere un indice di lucro non diminuito, l'argomento della sentenza denunciata, di fronte alla accertata minorazione di capacità lavorativa, peccerebbe sempre in diritto, perchè :

a) i dati relativi a pochi anni di attività non possono valere a determinare i danni derivanti dalla minorazione permanente di un quarantenne ;

b) il mantenimento e perfino l'apparente miglioramento di una industria, che è accertato in fatto essere all'inizio del suo sviluppo non dimostra mai che per il fatto della minorazione non sia diminuito il lucro del danneggiato ;

c) come il minorato non può pretendere danni che non derivino direttamente dalla sua minorazione, così l'autore del danno non può pretendere vantaggi da fattori esterni che in ipotesi attenuino il danno del minorato.

Qui la sentenza denunciata viola il principio di causalità che costituisce l'essenza di tutte le disposizioni di legge relative al risarcimento del danno. Perdona la Corte Eccell.ma se ripetiamo una considerazione banale : se Baracchi avesse vinto la lotteria di Tripoli, la Società Varesina ne avrebbe avuto essa tutto il vantaggio esonerandosi da ogni obbligo d'indennizzo ?

La giurisprudenza, se non andiamo errati, ha ritenuto che, una volta accertata la minorazione della capacità lavorativa, l'indennizzo è dovuto anche se il minorato è un fortunato mortale che non ricava gua-

II)

dagni dal suo lavoro. E il fondamento etico-giuridico di questa massima è così evidente che non ha bisogno di illustrazioni.

D.- Tutte le considerazioni sopra esposte, in ogni caso, concorrerebbero a dimostrare che la sentenza denunciata manca assolutamente di motivi in diritto, in quanto i pochi da essa accennati contraddicono a quelli della precedente sentenza con cui venne contestata la lite.

ooo

Per questi motivi e per quegli altri che saranno eventualmente presentati nei modi e termini di legge

si conclude

affinchè piaccia alla Eccell.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 7/17 dicembre 1935-XIV-ressa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano, con il rinvio ad altra Corte e le altre conseguenze di legge.

Milano, li 20 gennaio 1936 -XIV.

f.° avv. Emilio Caldara

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 5 agosto 1936.
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-633

Tizzoni Modena - Madia.

A S.E. l'on.avv.Ivanoe Bonomi

VOLTA MANTOVANA

Caro Bonomi,

in seguito alla notifica della sentenza di Cassazione, ieri ho riscosso le poche spese liquidate. E mi affretto a mandarti il rimborso delle ultime spese fatte da te. Mandami, poi, o manda alla cliente l'indicazione delle tue competenze ; poichè alla cliente ho già scritto che dedurrò le spese liquidate e pagate e le manderò la specifica per il residuo, che è indubbiamente dovuto (io, ad esempio, non posso con le L.84 di spese borsuali liquidate ritenermi compensato dal viaggio e del soggiorno a Roma voluti dalla cliente da me prudenzialmente interpellata).

Ossequi alla Signora. Saluti e auguri cordiali

Emilio Caldara
Ivanoe Bonomi

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 9 settembre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-653

SARACCHI = VARESE.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

VOLTA MANTOVANA

Caro Bonomi,

prendo nota dell'avviso che mi hai mandato e quindi dell'udienza di discussione fissata per il 16 novembre p.v. - Quando, poi, tornerai a Roma mi farai il favore di assumere le solite informazioni.

Io a Roma dovrò andare prossimamente ; poiché il ritrovo progettato è stato fin qui rinviato. Anzi un'ultima lettera del sig. Carducci accenna alla possibilità che avvenga dopo il 15 corr. Al sig. Carducci scrivo oggi stesso per sapere qualcosa di più preciso. E tu quando torni a Roma?

Ossequi alla tua Signora e cordiali saluti.

*Lei a/po
Manni*

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 20 ottobre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-033

SARACCHI = VARESINE.

A S.E. l'on. avv. IVANCE BONOMI
ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

non venne notificato contro-
ricorso in questa causa, che dovrà essere di-
scussa in Cassazione nell'udienza del 16 no-
vembre p.v. Ora io desidero sapere se almeno
l'avversario si sia costituito ; perchè in
caso affermativo mi metterei a contatto con
lui per aprire eventualmente la via ad una
transazione. Credo, poi, che tu abbia già pres-
so di te le necessarie copie del ricorso e del-
la sentenza denunciata. Ti sarei grato, infine,
se a suo tempo mi informerai circa la persona
del Relatore e del P.M. , la composizione della
Corte ecc. ecc.

Come vedi, sapendo che tu saresti tornato
oggi a Roma, ti raggiunge subito con gli affari
professionali.

Con i più cordiali saluti.

affari professionali

Regione Meridionale 6

7°

Colli

Petrone

20/10/36

25/10/36

*N. N.
Giaccone
Canturri
Cunzio
Rabbi
Masci
Petrone*

30 ottobre 1892

1^a cassa

3^o Leg.

D'Hubron

Venesian

Mas

Così

Mandovic

Luca del

Biondi

Mazzanti pres.

16 novem

P.M. D'Agui

3^o Leg.

con Biondi

con voce nell'anno scorso

... in questo anno, che sarà sempre di-

... fatto con

... *Arceve*

... *Arceve*

... *Arceve*

... *Arceve*

g^o Yona
16 novembre

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 24 ottobre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-653

OPERAI GASISTI = ISTIT. PREVID.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri, prendo
nota e ti ringrazio.

Pardini non mi ha ancora scritto. Ed anzi
prego te di darmi notizie sulla salute di Cabri-
ni.

Con i più cordiali saluti.

Furlo
Carini

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 24 ottobre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-053


SARACCHI = VARESINE.

Caro Bonomi,

non so se ti chiedo l'impossibile ; ma non mi farai carico se tento diminuire qualche disagio.

La discussione di questo ricorso è fissata per il 16 novembre. Per il 25 è fissata la discussione dei due ricorsi Gobbi e Morandotti. Il 19 io devo trovarmi assolutamente a Milano. E, poichè è quasi certo che un'altra gita a Roma dovrò farla sui primi di novembre, ho davanti la prospettiva di tre viaggi di andata e ritorno in una ventina di giorni. Non sarebbe possibile - se l'avversario, come pare non si è ancora costituito - di spostare di qualche giorno la discussione del ricorso Saracchi, portandola tra il 20 e il 30 novembre ?

Con i più cordiali saluti.



Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 27 ottobre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-653

SARACCHI = VARESI.

A S.E. l'on. avv. IVANO BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

grazie della tua di ieri.

Poichè l'avv. Orvieto non intende rin-
viare, discuterò la causa il 16 novembre.
Sarà un viaggio di più ; ma niente di male.

Con i più cordiali saluti.

Emilio Caldara
Maria Caldara

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

13 gennaio 1937

MILANO (114)
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-853

SARACCHI = VARESI NE.


A S.E. l'on. avv. Ivanoe Bonomi
Roma

Piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

io arriverò a Roma domenica
mattina, 17 corr., e - se a te sarà possibile -
verrà senz'altro da te verso le 10. Se l'av-
versario non avrà provveduto, provvederemo noi
alla registrazione della sentenza. Piuttosto
mi sarà necessario averne una copia semplice.

Con i più cordiali saluti.



Ricevute il 20 febbraio 1956
dall'avv. Caldara L. 300

Spese

Deposito ricorso (26 febbraio 56) 179,80

Spedito il
pacchetto il
11 giugno
1957

N

3205

CORTE DI

TRIBUNALE DI

PRETURA DI

UFF. DI CONC. DI



Addi

26 FEB 1936 Anno XIV

19

Anno

nella Cancelleria del

il

(1)

A. Bonomi

ha depositato (2)

(3)

(4)

ha depositato (2) M. P.
d. la S. S. -
P. S. S. S.
L. S. S. S.

(4) M. S. S. S.

IL CANCELLIERE



N. 777

Il Sig. Avv. Bonomi

ha pagato L. 77.25

per diritto di chiamata nella Causa

tra Caracciolo - Dr. Caracciolo

Li **26 FEB 1905** Anno XIV

L'Ufficiale Giudiziario

